



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 801/2016 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale.

TRA

A () quale padre, B
() quale madre, C ()
quale sorella, D () quale nonna materna di
Z, nato ad il e deceduto in il
; nonché E (),
F (), G (),
H (), I (),
L (), in qualità di figli ed unici eredi legittimi di
M (), nonno paterno del predetto Z

, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiarini Giovanni, Chiarini Claudia, Chiarini Gabriele e presso il loro studio, con sede in Chieti, Via





Colonna, n.106, elettivamente domiciliati;

ATTORI

E

O (), rappresentato e difeso dagli avv.ti
e , elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo, con sede in , Via . n. ;

CONVENUTO

ASSICURAZIONE

, con sede in , in persona del responsabile della Divisione Sinistri,
rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di
elettivamente domiciliata in , alla Via , presso e nello
studio dell'avv. .

CONVENUTA

FATTO

A , B , C , D - in qualità,
rispettivamente, di padre, madre, sorella e nonna materna del giovane Z
- nonché E , F , G ,
H , I , L - in qualità di figli ed unici
eredi legittimi di M (), nonno paterno del
predetto Z - hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo





TRIBUNALE DI VASTO
Settore Civile

Tribunale, ☐ e

ASSICURAZIONE

, per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento agli attori di tutti i danni dai medesimi subiti in seguito al sinistro per cui è causa, *iure proprio* e *iure successionis* nella misura indicata in narrativa e, comunque, nella misura che sarà ritenuta per ciascuno di giustizia, dedotte le somme già versate in favore di ☐ , ☐ , ☐ e ☐ ; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.

Hanno premesso gli attori che in data agosto 2014, ore 17:45 circa, in Via

del Comune di si era verificato un incidente stradale tra ☐

, alla guida dell'autovettura, Fiat 600 - targata , di sua proprietà, assicurata da ASSICURAZIONE - e Z alla guida del motociclo, Aprilia 600 cc, targato , di sua proprietà. A seguito del sinistro, Z aveva riportato lesioni gravissime ed era deceduto in data .8.2014, presso l'ospedale di , dove era stato ricoverato con diagnosi di "stato di coma in politrauma della strada".

Hanno rappresentato che, in relazione al sinistro, era stato instaurato d'ufficio, innanzi al Tribunale di , il procedimento penale n. /2014 RGNR, nel quale essi attori non si erano costituiti parte civile, a carico di ☐ , imputato per il reato di omicidio colposo ex art. 589 comma 1 e 2, c.p, anche in relazione agli artt. 145, comma 1 e 2 e 154 del Codice della Strada; e che, nell'ambito delle indagini svolte nel corso del procedimento penale, venivano rese due consulenze tecniche, una medico legale e l'altra cinematica, finalizzata





alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Hanno premesso che **A**, **B** e **C**,
 all'esito di richiesta inoltrata con raccomandata del .08.2014, ottenevano in
 data .02.2015 dalla Compagnia assicurativa dell'autovettura di proprietà di
O () il versamento di n. 3 assegni,
 rispettivamente della somma di € 200.000 per **A**, di € 200.000 per
B e di € 40.000 per **C**, sulla base di conteggi
 calibrati sui valori medi delle Tabelle di Milano 2014, detratta una quota di
 corresponsabilità a carico del *de cuius*; che le predette somme, contestate sia in
 relazione al *quantum* che in ordine all'asserita corresponsabilità del *de cuius*,
 venivano accettate dagli attori a titolo di acconto sul maggior credito
 rivendicato.

Hanno aggiunto: che con raccomandata in data .5.2015 **A**,
C e **B** avevano invitato la Compagnia e **O**
 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ottenendo dalla
 prima la comunicazione di non adesione e dall'ultimo nessun riscontro nei termini
 di legge; e che, con raccomandata del .8.2015, **D**, in qualità di
 nonna materna del giovane defunto nonché **E**, **F**,
G, **H**, **I** e **L**,
 nella loro veste di figli ed unici eredi legittimi del defunto padre
M (nonno paterno del giovane **Z**, deceduto nel
 sinistro per cui è causa), chiedevano a loro volta al convenuto ed alla compagnia
 di assicurazione del mezzo da costui condotto il risarcimento dei danni subiti (per





la morte del padre M), inviando contestualmente una richiesta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che restava senza alcun esito da parte di O , mentre la ASSICURAZIONE nel comunicare di non aderire al procedimento di negoziazione, preannunciava in favore di D l'inoltro di un assegno di € 20.000,00 (dipoi trasmesso con missiva del .9.2015), mentre negava il risarcimento in favore di tutti gli altri eredi di M , ritenendo non completo il quadro degli eredi/aventi diritto legittimi. Hanno precisato che nulla veniva riconosciuto a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, anche all'esito dell'invito alla negoziazione assistita su indicata e che con fax in data .9.2015 la Compagnia chiedeva la trasmissione di documenti integrativi, inviati in data .10.2015, con pec con la quale D contestava la quantificazione della somma offerta, dichiarando di trattenerla a titolo di acconto sulla maggior somma pretesa; che, da ultimo, essi attori instauravano procedimento di mediazione presso Organismo di Conciliazione con sede in , conseguendo la sola comunicazione da parte della Compagnia di non voler partecipare alla mediazione, fondata sulla pendenza del procedimento penale su indicato.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data .11.2016, si è costituita in giudizio la ASSICURAZIONE la quale, contestando tutto quanto ex *adverso* dedotto, allegato e prodotto, ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande attoree con riserva di ripetizione di ogni somma corrisposta in eccesso; in via subordinata, per la riduzione della pretesa attorea, giusta eccezione ex art. 1227, co.1, c.c., in proporzione all'accertato in corso di causa





concorso di colpa in capo al defunto Z e limitatamente alle sole voci di danno effettivamente provate, dedotto quanto già corrisposto in favore degli attori.

Ha negato l'esistenza di responsabilità in capo all'assicurato O nella causazione del sinistro, ascrivendola alla condotta tenuta dal giovane Z, il quale percorreva la S.P. nel Comune di , violando una serie di precetti relativi al mezzo ed alla guida, ivi inclusa la velocità, di molto superiore al limite (70 km/h) di quel tratto di strada, autonomamente ed unicamente correlabili con l'esito mortale del sinistro; in via subordinata, ha eccepito il prevalente concorso di colpa del *de cuius*, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c..

Ha contestato integralmente le richieste risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, *iure successionis* e *iure proprio*; evidenziando, quanto ai danni risarcibili *iure hereditatis*, la necessaria intercorrenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l'*eventus damni* e la morte per la liquidazione del danno biologico terminale; e la sussistenza, con riferimento alla sofferenza patita dal danneggiato nell'assistere, nel lasso di tempo intercorrente tra il sinistro e la morte, alla perdita della propria vita - c.d. danno catastrofale - del presupposto imprescindibile della lucidità che il danneggiato deve aver avuto dal momento della lesione alla morte.

Ha confutato le argomentazioni avversarie fondanti la richiesta risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale, in particolare con riferimento alla nonna





materna ed al nonno paterno e le richieste di risarcimento del danno patrimoniale relativo al motociclo nonché alle spese della consulenza nella fase stragiudiziale.

Ha escluso la risarcibilità di danno patrimoniale futuro in assenza della prova rigorosa dell'attività lavorativa svolta e delle modalità di contribuzione del giovane defunto in favore degli attori.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data .01.2017 si è costituito , il quale ha contestato la fondatezza delle domande attoree e le circostanze in fatto unitamente alla documentazione prodotta, ritenendo il sinistro per cui è causa imputabile alla responsabilità esclusiva del *de cuius* a motivo della sua condotta negligente ed imprudente, come da accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico di parte, P.I. .

e dalle circostanze del sinistro; ha evidenziato che la velocità del motociclista era stata di gran lunga superiore a quella prevista dalla segnaletica in quel tratto di strada; e che esso  aveva riportato trauma cranico non commotivo, ferita lacero-contusa e distorsione rachide cervicale con prognosi di giorni 15 presso l'ospedale di . Ha concluso per il rigetto delle domande risarcitorie proposte dagli attori e la condanna alle spese di lite.

Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza .4.2018 venivano ammesse le prove orali e la c.t.u. tecnica, volta alla ricostruzione della dinamica e delle cause del sinistro. Completata l'escussione dei testi, revocata l'ammissione della c.t.u., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle





conclusioni, mediante trattazione scritta, all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

1. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità.

Al fine di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria, è necessario far luce sulla dinamica del sinistro, essendo questo un punto controverso tra le parti, stante la contestazione avanzata dalle convenute in ordine alla ricostruzione operata dagli attori.

Secondo la prospettazione attorea, il sinistro si sarebbe verificato esclusivamente a causa della condotta negligente ed imprudente del , il quale, nel percorrere la strada provinciale , a bordo dell'auto Fiat 600, effettuava una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo, condotto da , che proveniva dalla direzione opposta: quest'ultimo non riusciva ad arrestare il mezzo, andando ad urtare la vettura condotta dal convenuto. Dal violento impatto che conseguiva,  riportava gravissime lesioni e, ricoverato subito dopo l'accaduto presso l'ospedale civile di , qui decedeva in data 28.2014.

Del tutto difforme la ricostruzione dei convenuti  e della Compagnia , i quali deducevano che la condotta di guida del defunto era contraria ai precetti sulla velocità, nonché a quelli generali di diligenza e prudenza che, sommati alle omissioni rilevate afferenti la motocicletta, ritenuta non idonea alla circolazione stradale (dal verbale dei Carabinieri risulta che il motoveicolo era





sprovvisto di targa di immatricolazione, degli stop, degli indicatori di direzione anteriori e posteriori, gruppi ottici anteriore e posteriore, che era allestita con pneumatici da pista e/o corsa e revisione periodica scaduta nel febbraio 2014), sarebbero le cause uniche ed autonome dell'esito mortale del sinistro.

Al fine di dirimere la questione occorre, quindi, ricostruire la dinamica del sinistro.

Vengono al vaglio del giudicante le testimonianze, il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, le perizie depositate dalle parti, ovvero una redatta dall'ingegner , c.t. di parte convenuta ASS. NE, altra redatta dall'ingegner  su incarico del P.M. nell'ambito del procedimento penale n. /2014 R.G.N.R., imputato , prodotta da parte attrice ed altra redatta dal p.i. , c.t. di parte convenuta . La copiosità di elaborati tecnici versata in atti, unitamente all'ampio materiale probatorio rendono superfluo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, invocata da parte convenuta. In ordine alla reiterazione delle istanze istruttorie disattese, si conferma il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa, evidenziando, altresì, l'inammissibilità della testimonianza sul sinistro del consulente tecnico che ha redatto la perizia di parte, non presente al momento del sinistro.

Ad ogni modo, come statuito dai Giudici di Piazza Cavour, "Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma





revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata" (Cass. civ., Sez. III, n. 8932 del 18 aprile 2006).

Come emerge dai rilievi e dalle risultanze processuali nessun testimone ha assistito al sinistro (doc. 5 del fascicolo di parte attrice, rilievi dei Carabinieri; esame del brigadiere *ee* - pag. 5 delle trascrizioni depositate dal convenuto *O* telematicamente il .10.2018) ad eccezione di *P*, figlio del convenuto, che seguiva con la sua auto quella del padre e che ha riferito di trovarsi ad ottanta-cento metri dietro l'autovettura paterna e che la predetta al momento dell'impatto fosse ferma al centro della carreggiata, al fine di concedere la dovuta precedenza prima di svoltare a sinistra.

Trattandosi di unico testimone, figlio del convenuto, le sue dichiarazioni vanno valutate sulla scorta delle altre risultanze processuali, ovvero, del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti, nonché delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel processo penale e dalle risultanze emerse dalle relazioni dei consulenti tecnici versate in atti, ovvero dell'ing. *Y*, dell'ing. *W* e del p.i. *X* sopra citate.

La suddetta documentazione è senz'altro utilizzabile ai fini della formazione del





convincimento del giudice, posto che “in materia di procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato (salvo il potere - dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone - tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento - i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria” (Cass., ord. n.9037 del 1.04.2019; Cass. civ., Sez. III, n.9620 del 16/06/2003). Peraltro, “il giudice di merito può legittimamente tenere il conto ai fini della sua decisione delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale, ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. lav., 5 dicembre 2008, n. 28855): sotto questo profilo, tale ultima considerazione rende irrilevante la circostanza che la compagnia di assicurazioni non abbia partecipato al processo penale.

Si dolgono, innanzitutto, le parti convenute, del fatto che non sia stato dato peso, nella consulenza a firma dell'ing. , delle numerose infrazioni commesse dal giovane , ovvero che la moto Aprilia fosse sprovvista, nella circostanza, di targa di immatricolazione (i carabinieri





intervenuiti, invero, sul modulo per la rilevazione del sinistro riportavano il numero del telaio del motociclo e non della targa), degli stop, degli indicatori di direzione anteriori e posteriori, gruppi ottici anteriore e posteriore ed allestita con pneumatici difforni sia con riferimento alla misura che allo spessore del battistrada (il motociclo infatti montava pneumatici da pista e/o corsa; pertanto, non idonei alla circolazione stradale); oltre a risultare priva della prevista revisione periodica scaduta nel febbraio 2014 (circostanze tutte confermate dal Brigadiere *ee* escusso all'udienza del .06.2019). Ancora, che il motociclista, munito di patente cat. B, guidava il proprio veicolo senza aver conseguito la necessaria patente di cat. A (docc. 2 e 3 fascicolo *ASSINE*) e che la velocità tenuta dal medesimo in occasione del sinistro era di molto superiore ai limiti consentiti in quel tratto stradale, pari a 70 Km/h, come confermato anche dal citato testimone Brigadiere *ee* : *"Posso dire che sicuramente il motociclista non aveva una velocità moderata"* (verbale ud. .06.2019), calcolata in 94 km/h dall'Ing. *X* e in circa 100 km/h dall'Ing.

Y .

Come, pure, si dolgono del fatto che la planimetria redatta dai Carabinieri non abbia riprodotto fedelmente la strada, teatro del sinistro, rappresentandola rettilinea, mentre non si tratta di rettilineo, sostenendo il convenuto *O* che il sinistro è avvenuto in piena curva (memoria conclusionale di replica).

Orbene, dal verbale dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti si evince che:





- le tracce di frenata del motoveicolo condotto dal *de cuius* si trovano interamente all'interno della corsia di sua pertinenza; circostanza confermata, peraltro, dalla documentazione fotografica allegata alle consulenze a firma dell'Ing.  (pag. 12) e del p.i.  (foto relative al senso di marcia della moto, n.53 e ss.);
- il punto d'impatto della moto con l'autovettura Fiat Seicento si trova nella parte anteriore destra di quest'ultima;
- il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era pressoché rettilineo e pianeggiante. Dalla foto aerea in atti (a pagina 6 della relazione a firma dell'ing. ) si nota una curva con raggio di notevole ampiezza "*che forma pressoché un rettilineo*": nella direzione di marcia del motoveicolo vi era il segnale di limite di velocità pari a 70 km orari e non risultavano segnalazioni relative all'intersezione, mentre nella direzione di marcia dell'auto era presente apposito segnale di pericolo per intersezione a sinistra;
- sull'asfalto sono stati rinvenuti cocci dell'autovettura - in relazione ai quali i Carabinieri hanno individuato il punto d'urto (teste  , pgg. 16 e 17 fonoregistrazione del verbale di udienza penale luglio 2018)-, una chiazza di olio e una chiazza di sangue, i primi due vicini, la chiazza di sangue distante, più avanti di circa 14 metri, rispetto alla direzione mare-monte;
- più avanti, al di fuori della sede stradale, sul lato destro della direzione mare-monte, sono stati rinvenuti il borsello e, ancora più avanti, il casco del  ;
- l'autovettura presenta danni nella parte anteriore destra e nella fiancata





destra, dove si nota una marcata introflessione;

- la moto si è spezzata, avendo riportato il distacco completo della forcella.

Le circostanze che il punto di impatto della moto con l'autovettura si trovi nella parte anteriore destra di quest'ultima e che le tracce di frenata della moto siano state rinvenute all'interno della corsia di marcia di pertinenza del medesimo (si nota anche la direzione obliqua verso il centro della strada, circostanza rispetto alla quale è indifferente la rappresentazione rettilinea, anziché pressoché rettilinea, effettuata dai carabinieri) provano che il giovane motociclista, oltre ad aver frenato, ha tentato di evitare l'urto spostandosi verso il centro strada e questo poiché l'auto condotta dal convenuto aveva già cominciato la manovra di svolta a sinistra, per di più in anticipo: con la conseguenza che la Fiat 600 aveva già impegnato la corsia di pertinenza della moto quando è avvenuto l'urto.

L'esame di tutti i dati, unitamente alla documentazione fotografica, consente di affermare che , nel percorrere alla guida della Fiat 600 la Strada Provinciale , ha effettuato la manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo Aprilia che sopraggiungeva dalla direzione opposta condotto da  il quale, pur avendo azionato i freni, non ha potuto arrestare il mezzo condotto ed evitare l'impatto tra i due veicoli, avvenuto nella corsia di pertinenza del motociclo, verso il centro strada.

Diversamente opinando, il  avrebbe trovato la propria corsia di marcia libera e il suo transito sarebbe avvenuto senza alcun impatto o, al massimo, procurando danni alla fiancata sinistra dell'autovettura e non sulla destra.





Nulla esclude che il convenuto, come dichiarato anche in sede di interrogatorio formale e risultante dalla deposizione del teste P, figlio del medesimo, possa essersi effettivamente fermato, prima di arrivare in corrispondenza del punto in cui effettuare la corretta manovra di svolta: ma, se anche così ritenendo, dagli elementi sopra indicati emerge chiaramente come

O pur essendosi avveduto dell'arrivo del motociclo (visto che il tratto di strada presentava per lui visibilità ottimale) ha deciso di svoltare, nella convinzione di riuscire a terminare la manovra prima dell'arrivo del motociclo ed è ripartito, tagliando la curva per velocizzare la predetta manovra.

Il Z procedeva, privo di patente A, con il suo motoveicolo - senza targa, non revisionato, privo del gruppo ottico anteriore e posteriore, indicatore di direzione anteriore e posteriore, del contachilometri, equipaggiato con gomme da pista - a velocità superiore a quella consentita (70 km/h) su quel tratto di strada, circostanza, quest'ultima, sulla quale concordano tutti gli elaborati, sia pure per attestarsi su risultati diversi (83 km/h secondo l'elaborato dell'ing.

W, 94 km/h, secondo l'elaborato dell'ing. X, 100,4 km/h secondo l'elaborato dell'ing. Y).

Dalla ricostruzione contenuta nell'elaborato dell'ing. W, ausiliario del P.M. (che si condivide, in quanto espressa in modo analitico e circostanziato, attraverso un attento esame dello stato dei luoghi, della posizione di quiete dei mezzi dopo l'impatto, della tipologia e della allocazione dei danni riportati da questi ultimi dopo il sinistro) emerge che Z visualizza l'autovettura del O quando si trova a circa 38,4 metri dalla zona dell'urto





e che a 15,2 metri circa dalla zona dell'urto, egli inizia la frenata d'emergenza, quella che lascia a terra la traccia rilevata dai Carabinieri; ragione per la quale, peraltro, non è verosimile la tesi dell'abbagliamento del medesimo da parte della luce solare che, in effetti, non ha trovato riscontri.

La brusca frenata d'emergenza è dunque stata effettuata dal Z per evitare la situazione di pericolo costituita dalla Fiat 600 che, iniziando la svolta a sinistra, è andata ad occupare la corsia opposta (quella, per l'appunto di pertinenza del motociclo), non dando la dovuta precedenza al sopraggiungente veicolo.

Tuttavia, l'accertamento dell'intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, come nella specie, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente, in ossequio all'art. 2054, co.II, c.c., onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza.

Orbene, è emerso che diverse omissioni sono state rilevate a carico del conducente del motociclo, nonché del motociclo medesimo.

Tutte le suddette omissioni, sulle quali non v'è contestazione (il motociclo era sprovvisto di targa d'immatricolazione, stop, indicatori di direzione anteriori e posteriori, gruppi ottici anteriore e posteriore, revisione periodica, il motociclista non aveva conseguito la patente A), sono elementi che non hanno avuto incidenza causale nella determinazione del danno; neppure la velocità e le considerazioni sul casco.





Per quanto riguarda l'elevata velocità tenuta dal medesimo, infatti, l'ing.

W ha calcolato che, quand'anche il motociclista avesse rispettato il limite di velocità (70 km/h), dal punto di avvistamento dell'auto occorre al motociclo circa m.43 per arrestarsi, distanza eccessiva poiché quando l'auto iniziava la svolta verso sinistra la moto si trovava a 38,4 m di distanza.

Quanto alle considerazioni dei convenuti sull'uso del casco, osserva il giudicante che P, sentito come testimone all'udienza del dicembre 2018, non ha dichiarato che il motociclista non indossasse il casco, bensì che non lo aveva nel momento in cui è ricaduto sull'asfalto: *"... Ho visto anche il motociclista, dopo l'urto, in aria e poi ricadere a terra senza casco, sull'asfalto"*; il che non esclude che il casco fosse stato indossato - correttamente o meno - e che si sia sfilato a causa del violentissimo urto.

In merito al dispositivo di sicurezza, il dott. K, consulente medico legale del P.M., ha chiarito nell'ambito del processo penale, che - in base alla dinamica - il Z sarebbe morto a prescindere dal fatto che indossasse o meno il casco (doc. trascrizione audizione testi -dr. K - udienza penale del 1.12.2017, depositato telematicamente da parte attrice in data 07.2018).

Da quanto sin qui esposto, deve concludersi che la responsabilità esclusiva dei danni, oggetto del presente giudizio, è da attribuirsi alla condotta di guida del convenuto O.

In ordine alle contestazioni sollevate dagli odierni convenuti, preme rilevare che le risultanze tecniche cui è pervenuto il perito di parte, X,





supportate dall'unico teste oculare nel giorno del sinistro, figlio del convenuto,

T

, non sono condivisibili.

Quanto al discorso dei danni alla fiancata destra che la Fiat 600 avrebbe dovuto riportare qualora la stessa fosse stata in movimento al momento dell'urto - che secondo la ricostruzione del consulente di parte convenuta O , avrebbe dovuto presentare lesioni/abrasioni/strisciature su tutta detta fiancata, rileva il giudicante che detti danni vi sono.

Dalle foto prodotte si notano delle lesioni, precisamente delle rientranze o introflessioni, una più marcata e più ampia, in corrispondenza della maniglia della portiera di destra, altre due più ridotte, una immediatamente a seguire sulla fiancata, dalla chiusura della portiera ed all'altezza dello sportellino di rifornimento carburante; l'altra, proprio sul citato sportellino, sul quale sono visibili segni neri disposti verticalmente.

Circa l'avvenuto abbagliamento da parte dei raggi del sole, la frenata messa in atto dal motociclista con l'andatura obliqua impressa al mezzo dimostrano che il Z non fu abbagliato dai raggi del sole.

Ad abundantiam, è possibile, inoltre, rilevare che 1) le foto consegnate al consulente tecnico non recano l'orario in cui sono state scattate; 2) in alcune delle foto, peraltro, sono visibili i Carabinieri i quali in sede di testimonianza hanno riferito di essersi recati sul posto alle 18.45 circa, ovvero un'ora dopo il sinistro e di avere scattato delle foto (deposizione Brigadiere ee , pg. 12 fonoregistrazione del verbale dell'udienza penale del luglio 2018); 3) l'ing.





× premette nel proprio elaborato di essere stato nominato ctp in data 26 agosto 2014, mentre il sinistro è avvenuto in data 3 agosto 2014: dall'inizio a circa la fine del mese l'orario del tramonto si modifica di tempi che si aggirano intorno ai trenta minuti e, conseguentemente, la posizione del sole all'orizzonte, alle ore 17.45 del 3 agosto 2014 non poteva essere la stessa del 26 agosto 2014: osservazione che non si rinviene nell'elaborato dell'ing. × .

Alla luce delle predette considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il convenuto

○ sia responsabile dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro per cui è causa.

Sulla liquidazione dei danni. Risarcimento dei danni *jure proprio*.

Sotto il profilo del *quantum debeatur* e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito dagli attori, questo tribunale aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, "identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie" e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di





danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.

Ancora: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018)” (Cass. Civ., sez. III, n. 28989/2019).

Dunque, poiché le varie voci nelle quali il pregiudizio non patrimoniale è stato fino al 2008 scisso (danno alla salute ed alla vita di relazione, danno morale, danno estetico, danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, danno cd. esistenziale ecc.) conservano mero valore descrittivo, senza che possa derivarne





il riconoscimento di autonome poste risarcitorie, stante il correlato rischio di duplicazione nella liquidazione, non può trovare accoglimento la richiesta attorea di liquidazione del danno morale considerato in quanto tale (stato di profondo dolore; indicato quale danno biologico proprio, precisamente come sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa e depressiva di tipo cronico e di grado grave reattiva a lutto).

Pervenendo all'esame del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha chiarito che trattasi di *"quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti"* (Cass. Civ, Sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9196).

Tale danno, per consolidato orientamento giurisprudenziale, include la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali "il diritto all'esplorazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (Cass. Civ., Sez. III, ord. 17 gennaio 2018, n. 907).





Fatta la premessa che è emersa dall'istruttoria la prova del danno da perdita del rapporto parentale - come risulta dalle deposizioni dei testi *Q*, *R* (escussi all'udienza del luglio 2018) e *S* (escusso all'udienza del dicembre 2018), rispondendo ai capitoli nn. 20 e 21 della memoria istruttoria di parte attrice depositata in data marzo 2017 - va rimarcato che la Cassazione ha recentemente puntualizzato che l'onere di allegazione circa i fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito *"potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza"* (Cass. Civ., Sez. III, n.25541 del 30.09.2022); spettando a parte convenuta compito e possibilità di dimostrare (ma nel caso in esame ciò non è avvenuto) il fatto contrario, ossia l'inesistenza del legame affettivo.

Sul punto gli attori, facendo applicazione delle tabelle compilate dal Tribunale di Milano, hanno concluso per un risarcimento pari ad euro 327.990,00 cadauno per i genitori, *A* e *B* ed euro 142.420,00 ciascuno per la sorella *C*, per la nonna materna *D* ed il nonno paterno *M* (*senior*, pertanto euro 23.736,66 *pro capite* per i figli ed unici eredi *E*, *F*, *G*, *H*, *I* e *L*).

Ritiene il giudicante di dover far ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che - menzionate dalle parti - consentono di uniformare a livello nazionale la liquidazione dei danni alla persona e costituiscono, per espressa previsione della giurisprudenza della Corte di Cassazione *"valido e necessario criterio di riferimento, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c."* (Cass.,





30.06.2011, n.14402), cioè “valore da ritenersi equo, perché in grado di garantire la parità di trattamento” (Cass., 07/06/2011, n. 12408).

Occorre osservare, sul punto, che l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, conformemente alle modifiche dovute all'indirizzo giurisprudenziale - che ha preso le mosse dalla nota Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972 - ha recepito, sin dal 2009, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica: si è giunti, pertanto, all'adozione, in data 25.06.2009, di una nuova tabella denominata (non più “tabella per la liquidazione del danno biologico”) “tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”; oggetto di aggiornamento nel corso degli anni (da ultimo, nel 2021).

Per quanto più specificatamente attiene alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, il citato Osservatorio nel 2022, procedendo ad integrare le tabelle, ha previsto nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., 33005/2021 e Cass., 10597/2021), introducendo la tecnica del punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, individuati in età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti e qualità/intensità della relazione affettiva.

Per quanto attiene a quest'ultimo parametro, i punti vanno da zero (equivalente





a relazione affettiva inesistente) a 30; 15 punti indicano una relazione affettiva normale, perfettamente rientrante nella media. Per spiegare il concetto, il medesimo Osservatorio per la Giustizia Civile chiarisce, a titolo di esempio, che il massimo dei punti può essere attribuito per il caso della perdita di un genitore da parte di un bambino di 5 anni, data l'indubbia convivenza e condivisione di tutte le attività quotidiane, oltre alla dipendenza della vittima secondaria (il bambino) da quella primaria (il genitore).

Il valore di ciascun punto è di euro 3.365,00, per un massimo di punti attribuibili paria 118 ed un "cap" di euro 336.500,00, corrispondendo tale importo alla soglia non superabile.

Utilizzando, quindi, le più recenti tabelle milanesi (Tribunale di Milano 2022, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale), spetta a A e B, genitori del defunto Z, la somma di euro 319.675,00 al primo e di euro 326.405,00 alla seconda, risultante dal calcolo dei punti secondo i parametri età vittima primaria (24 punti), età vittima secondaria (18 punti per il padre, 59 anni e 20 punti per la madre, 49 anni), convivenza (16), sopravvivenza di altri congiunti (12) e qualità/intensità della relazione affettiva (25).

La tabella prevista per la "perdita del fratello/nipote", invece, parte da un valore punto di euro 1.461,20, punti attribuibili 116 e "cap" pari ad euro 146.120,00.

Alla sorella del defunto, e, di anni 26 al decesso del fratello,





considerando i medesimi parametri, quindi, età vittima primaria (18 punti), età vittima secondaria (18 punti), convivenza (0), sopravvivenza di altri congiunti (12) e qualità/intensità della relazione affettiva (15), spettano euro 92.055,60 (1.461,20 x 63 punti).

Alla nonna materna, **D**, di anni 84 al decesso del nipote, in virtù dei suddetti parametri - età vittima primaria (18 punti), età vittima secondaria (4 punti), convivenza (0), sopravvivenza di altri congiunti (12) e qualità/intensità della relazione affettiva (15), spettano euro 71.598,80 (1.461,20 x 49 punti).

Per quanto riguarda il nonno paterno, **M**, è rimasto provato dall'esame dei testi che egli era presente a se stesso ed in grado di comprendere quanto gli stava accadendo intorno.

Il teste **Q** ha riferito di essersi recato a casa dei **A+B** la sera in cui la famiglia era in ospedale e di aver visto *"il vecchio nonno, diversamente dalle altre sere, sofferente: forse perché notava l'assenza delle persone care a casa. Penso che non l'avessero informato dell'accaduto; io non l'ho fatto"*.

Ancora, il teste **R** sul punto ha dichiarato *"Il nonno si è molto agitato perché non vedeva il nipote e chiedeva"*.

Da ultimo, il teste **S** ha così narrato: *"Nella prima fase abbiamo nascosto al nonno dell'incidente e delle condizioni gravissime in cui versava **Z**; nonostante questo, lui era particolarmente agitato, perché non vedere il nipote, non vedere il figlio e vedere gente entrare ed uscire, gli ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava. Quando arrivarono in casa le zie*





di *Z*, le figlie dell'anziano *M* si recarono tutte nella stanza del loro papà. Riportata la salma di *Z*, la casa è stata "invasa" da conoscenti, parenti, amici di *Z*, pianti, strepiti, urla per tutta la notte e a seguire, per cui non c'è neanche stato bisogno di comunicarglielo, che il nipote era morto".

E l'immediato decesso di *M* nell'apprendere della morte del nipote costituisce la prova del nesso di causalità tra il decesso del nipote e quello del centenario nonno.

Applicando, dunque, a *M* (nato il 26.10.1913), di anni 100 al decesso dell'omonimo nipote, i suddetti parametri - età vittima primaria (18 punti), età vittima secondaria (2 punti), convivenza (20), sopravvivenza di altri congiunti (9) e qualità/intensità della relazione affettiva (25), spetterebbero al medesimo euro 108.128,80 (1.461,20 x 74 punti).

Tuttavia, non si può non prendere atto che il nonno paterno, già oltremodo avanti con gli anni e con una innegabile ridotta prospettiva di vita, è deceduto il giorno stesso in cui ha appreso della morte del nipote, circostanza rilevante che differenzia la sua posizione da quella di tutti gli altri congiunti e che, a ben vedere, svuota di significato la ragione stessa della tutela istituita per la perdita del rapporto parentale, per il venir meno di un sistema di vita, della quotidianità di rapporti e di alterazione nelle relazioni tra i superstiti, presi in considerazione dalla Cassazione nella pronunzia sopra citata (Cass. Civ., Sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9196).





In virtù di quanto esposto, si ritiene congruo per il nonno paterno ridurre ad un decimo l'importo del risarcimento, che sarà quindi pari ad euro 10.812,88 e che spetterà, quindi, ai figli ed unici eredi *E*, *F*, *G*, *H*, *I* ed *L*.

A questo punto, dai predetti importi è necessario defalcare le somme pagate dalla compagnia di assicurazioni *ante causa* e dagli attori trattenute in acconto.

A tal fine, occorre devalutare sia l'acconto che il credito alla data del decesso di *Z*, prima di procedere alla detrazione dell'acconto dal credito; calcolare sull'intero capitale devalutato gli interessi compensativi, previa rivalutazione anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; parimenti, il calcolo degli interessi compensativi va effettuato anche sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla liquidazione definitiva.

Si procede ad indicare, per ciascuna delle posizioni interessate, il credito devalutato; l'acconto devalutato; il credito residuo devalutato; rivalutazione ed interessi sull'intero credito devalutato; rivalutazione ed interessi sul credito residuo.

A (euro 319.675,00 credito espresso in valore monetario attuale):
271.832,48; 201.409,87; 70.422,61; -1.902,83; 1.246,11; 12.887,34; 3.431,39.

B (euro 326.405,00 credito espresso in valore monetario attuale):
277.555,27; 201.409,87; 76.145,40; -1.942,89; 1.272,35; 13.934,61; 3.710,22.

C (euro 92.055,60 credito espresso in valore monetario attuale):





78.278,57; 40.281,97; 37.996,60; -547,95; 358,84; 6.953,38; 1.851,40.

D (euro 71.598,80, credito espresso in valore monetario attuale):
60.883,33; 20.100,50; 40.782,83; -304,42; 468,91; 7.381,69; 1.842,43.

Sommando, infine, al credito residuo devalutato gli importi risultanti per rivalutazione ed interessi su intero credito devalutato e per rivalutazione ed interessi su credito residuo, si ottiene l'ammontare all'attualità del risarcimento per perdita del rapporto parentale: detto importo per A è pari ad euro 86.084,62, per B è pari ad euro 93.119,69, per e è pari ad euro 46.576,27 e per D è pari ad euro 50.171,44.

La somma spettante a M, nonno paterno del *de cuius* (euro 10.812,88 credito espresso in valore monetario attuale) e, per lui, ai suoi legittimi eredi, devalutata alla data del decesso del nipote (euro 9.194,63) e rivalutata anno per anno - come da indicazioni esplicitate nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17 febbraio 1995, n. 1712 - ammonta all'attualità ad euro 11.298,51.

Risarcimento danno *jure hereditatis*.

La richiesta è fondata, sia pure in parte e deve essere accolta per quanto di ragione, nella misura in cui si riferisce alla sofferenza comunque cagionata alla vittima nel periodo (n. 2 giorni) che ha preceduto il decesso.

Invero, in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo





spingersi della propria vita può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte.

Si è chiarito, però, che il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza (Cass.Civ., 19 ottobre 2007, n. 21976).

Nel caso in esame è pacifico che Z, vittima del sinistro verificatosi il 3 agosto 2014, è rimasto in vita per 2 giorni seppure in stato di incoscienza, il che non esclude certamente che egli abbia provato sofferenza, anche solo fisica, in ragione delle gravi lesioni riportate, che gli hanno dunque provocato un danno biologico terminale che va liquidato in base alla invalidità temporanea totale.

Infatti, per la Cassazione (Cass. Civ., 16 maggio 2003, n. 7632), nel caso in cui





intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito al danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante *jure hereditatis*.

Assumere che il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile, cioè, la durata di esso. Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.

Pertanto, in caso di decesso conseguente alle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello relativo all'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente: precisamente, si configura l'invalidità permanente allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.





Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero, quando la malattia si risolva con esito letale.

La nozione medico-legale di “invalidità permanente” presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquisito il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.

Ovviamente, la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal *de cuius* nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. Civ., 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass. Civ., 28 aprile 2006, n. 9959; Cass. Civ., 28 agosto 2007, n. 18163).

Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, nel senso che nel danno biologico terminale anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice,





della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") ne' si stabilizza, ma degrada verso la morte: quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute per quanto si è detto, ma non la "discesa" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso è ancora in vita.

Orbene, il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, comporta la violazione del principio di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto (e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte); la liquidazione va effettuata avendo presenti sia il criterio di liquidazione tabellare, sia il criterio equitativo puro, purché tali criteri siano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso concreto (Cass. Civ., 14 maggio 2012, n. 7499). Pertanto, il danno da invalidità temporanea totale, liquidato secondo il criterio tabellare (nella misura di euro 149,00 x 2 giorni = 298,00) e personalizzato tenendo conto che il danno alla salute del giovane $\geq$ è stato massimo nella sua entità ed intensità, senza alcuna possibilità di miglioramento (298 x 100 = 29.800); riducendo del 50% tale importo, in considerazione del fatto che il valore pieno o in misura inferiore può essere riconosciuto per età di gran lunga inferiori o comunque inferiori. In ulteriore applicazione del criterio equitativo, si procede all'arrotondamento per eccesso della somma risultante (euro 14.900,00) al migliaio di euro più prossimo.





Ai genitori ed alla sorella di ~~Z~~ spetta, dunque, in parti uguali ex art. 571 c.c., come risarcimento del danno *jure hereditatis*, la somma complessiva di euro 15.000,00, determinata all'attualità.

Gli interessi legali devono essere computati a decorrere dal momento del fatto sulla somma predetta che, pertanto, onde evitare cumuli, sarà prima devalutata sino al mese di agosto 2014 (euro 12.755,10) e poi via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat sino all'attualità, risultando pari ad euro 15.673,69.

Su tutte le poste risarcitorie sin qui determinate saranno dovuti, dipoi, interessi legali fino al saldo.

Danno patrimoniale. Lucro cessante.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il *de cuius* non fosse venuto meno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177; Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2318; Cass. Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25731).

Tuttavia, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, gli attori avevano l'onere di provare, anche tramite presunzioni (art. 2727 c.c.), la stabile contribuzione del defunto in proprio favore.

La convivenza con il defunto, infatti, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, è insufficiente a far presumere l'esistenza d'una stabile





contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio - l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento: in tal senso si è espressa la Suprema Corte, Sez. III, con la sentenza n. 10085 del 12-10-1998, (in Resp. civ., 1999, 752).

Parte attrice ha fornito a sostegno di tale richiesta una busta paga del defunto del 2014 (doc. 20 fascicolo di parte), la quale prova che il ragazzo aveva un lavoro, da poco tempo e quanto percepiva.

La domanda attorea, sul punto, non può essere accolta, poiché della stabile contribuzione e dell'importo della stessa non è stata fornita rigosa prova, come si evince dalla deposizione dei testi.

Infatti, il teste S, escusso all'udienza del 14 dicembre 2018, ha parlato genericamente di "capacità contributiva" e affermato " Z contribuiva" senza indicazione di importi e precisazione di frequenza della asserita contribuzione; il teste Q, invece, ha riferito *de relato* in ordine ad "una parte del suo stipendio a disposizione dei genitori".

Il danno patrimoniale. Danno emergente.

Per quanto attiene al danno patrimoniale subito dai genitori del *de cuius*, gli attori hanno fornito prova: delle spese di sepoltura, pari ad Euro 3.450,00 (doc. 28); del prezzo di acquisto del motociclo andato distrutto nel sinistro, pari ad Euro 5.000,00 (doc. 29); delle spese sostenute nella fase stragiudiziale per la difesa ed il consulente tecnico, pari a complessivi Euro 30.884,80 (doc. ti 24, 25 e





doc. 27).

Nulla quaestio in ordine alle spese relative al servizio funebre, pari ad euro 3.450,00, non contestate e provate con relativa fattura.

Il risarcimento per i danni al motociclo Aprilia SVX, distrutto nell'incidente *de quo*, non può avvenire corrispondendo la somma pagata in data 22.11.2013 per l'acquisto del medesimo - come contestato, peraltro, dalla convenuta *ASS.NE* - ma deve procedersi alla liquidazione del danno per equivalente, ovvero pari ad euro 3.534,00, corrispondente al valore commerciale (Quotazioni usato Aprilia - Moto) del mezzo all'epoca dell'evento (2014).

Per quanto riguarda, da ultimo, le spese sostenute nella fase stragiudiziale per la difesa ed il consulente tecnico, richieste nella misura di Euro 30.884,80 e contestate da parte convenuta, si osserva quanto segue.

Sull'argomento la Suprema Corte ha statuito che: "In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti





ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie" (Cass. Civ. Sez. III n. 11154/2015).

E, con recente statuizione, la Suprema Corte, nel confermare il proprio orientamento, ha chiarito con la sentenza n. 26368 del 7 settembre 2022, che "In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare danno emergente che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.".

Nel caso in esame, è stata versata in atti la documentazione (vedasi corrispondenza a mezzo posta ordinaria, p.e.c. e fax), che attesta l'attività stragiudiziale espletata dallo studio legale Chiarini (e dal medesimo quantificata negli importi di cui alle fatture 36, 37 e 117 del 2015) nonché quella svolta dal consulente di parte, ing. U (vedasi fattura n. 157/2014, dell'importo di euro 884,80).

Con riferimento all'attività legale stragiudiziale, osserva tuttavia il giudicante che, per quanto riguarda le somme di euro 3.500,00 e di euro 150,00 indicate per spese (nelle parcelle n.37 e 117), risulta provato (raccomandate, bolli e costo rilascio cartella clinica) e, pertanto, può essere riconosciuto, il solo importo di euro 101,27 (di cui euro 96,47 sostenuto da A ed euro 4,80





sostenuto da D).

Per quanto riguarda, invece, la voce “diritti ed onorari” (parcelle nn. 36 e 37 emesse il 5 marzo 2015) e con riferimento al tariffario del 2014, ritiene il giudicante che il riconoscimento del relativo esborso sostenuto da A possa essere fatto sulla base dello scaglione di valore indeterminabile, riconoscendo (tra le varie possibilità: bassa, media, alta, di particolare importanza) alta complessità: con conseguente riconoscimento della sola somma di euro 9.331,20 per diritti ed onorari e di un totale - comprensivo di rimborso forfettario, spese imponibili, cap ed IVA - pari ad euro 13.737,74.

L'esborso sostenuto da D (fattura n.117/2015) può essere riconosciuto nel minor importo di euro 1.815,76, essendo state detratte le spese vive risultate non provate.

Anche sulle somme liquidate a titolo di danno emergente - costo servizio funebre, spese legali e tecniche stragiudiziali come sopra riconosciute - competono interessi sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. Civ., Sez. Un., 17.02.1995, n. 1712), dalla data dei singoli esborsi sino alla data odierna.

Per la moto, in ragione di quanto sopra precisato, il calcolo degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno deve essere effettuato dalla data del sinistro: all'attualità risulta pari ad euro 4.342,84.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si





liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aumentati nella misura del 210 per cento per il fatto che gli avvocati Chiarini Giovanni, Chiarini Claudia e Chiarini Gabriele assistono più soggetti (complessivamente 9) aventi la stessa posizione processuale (cit. D.M., art. 4, co.2).

Atteso, tuttavia, il riconoscimento di importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli richiesti, le spese di giudizio andranno compensate nella misura del 30%.

Da ultimo, perviene all'esame del giudicante la richiesta di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., formulata dagli attori nella comparsa conclusionale.

Condivide il giudicante quanto espresso dalla Suprema Corte nella pronunzia del 9 dicembre 2019, n. 32090, secondo la quale "l'ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di





condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”.

La richiesta, pertanto, deve essere respinta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dagli attori con l'atto di citazione del 6 luglio 2016 nei confronti di O ed ASSICURAZIONE 210NE

disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

a) condanna i convenuti O ed ASSICURAZIONE , in solido tra loro, al pagamento in favore di A della somma di euro 86.084,62, di B della somma di euro 93.119,69, di C della somma di euro 46.576,27, di D della somma di euro 50.171,44, quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

b) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di E , F , G , H , I , L - in qualità di figli ed unici eredi legittimi di Z () - della complessiva somma di euro 11.298,51, ciascuno nella misura di 1/6, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;





c) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di **A**
, **B** e **C** della complessiva somma di euro
15.673,69 quale risarcimento del danno jure hereditatis, nella misura di un terzo
cadauno;

d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di **A**
, della somma di euro 4.342,84 quale rimborso del costo del motociclo
Aprilia, oltre ulteriori interessi fino al saldo;

e) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di **A**
, della somma di euro 3.450,00 quale rimborso del costo del servizio
funebre, oltre interessi dalla data dell'esborso sulla somma rivalutata anno per
anno fino alla data odierna; oltre ulteriori interessi sino al saldo;

f) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di **A**
della somma di euro 14.622,54 quale rimborso delle spese stragiudiziali,
oltre interessi dalla data dell'esborso sulle singole somme rivalutate anno per
anno fino alla data odierna; oltre ulteriori interessi sino al saldo;

g) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di **D**
della somma di euro 1.815,76, oltre interessi sulla somma rivalutata anno
per anno, dall'esborso sino alla data odierna;

h) compensa nella misura del 30% tra le parti le spese di lite, che liquida per
l'intero in € 61.330,33, di cui euro 582,78 per esborsi (esenti), euro 13.430,00
per competenze, euro 28.203,00 quale aumento per la presenza di più parti,
euro 6.244,95 per rimborso forfettario spese generali (15%), euro 1.915,12 per





Cap (4%), euro 10.954,48 per I.V.A. (22%) e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifonderle a parte attrice nella misura del restante 70%;

i) rigetta la richiesta attorea di condanna della convenuta ~~ASS. NE~~ ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in , 8/05/2023.

IL GIUDICE On.
dott.ssa Franca Malatesta

